

Un figlio disabile non sarà un figlio escluso

La legge, in prima applicazione, istituisce le misure di sostegno finanziario per il **triennio 2013, 2014 e 2015**.

Il contributo a favore delle **famiglie con figlio disabile** a carico ed in presenza di un'accertata sussistenza nel disabile della condizione di handicap permanente grave di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (*Legge - quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*), è di **700,00 euro (annuali)**.

I **requisiti di accesso** al beneficio sono i seguenti:

- essere cittadini italiani o di altro stato appartenente all'Unione europea oppure, se stranieri, essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
- essere residenti in Toscana da almeno un anno alla data del 1° gennaio dell'anno solare cui si riferisce il contributo finanziario (*esempio: per le istanze di contributo relative al 2013, si deve essere residenti in Toscana almeno dal 1 gennaio 2012*);
- avere un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore ad 24.000,00 euro;
- non avere riportato condanne con sentenza definitiva per reati di associazione di tipo mafioso, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita di cui agli articoli 416 bis, 648 bis e 648 ter del codice penale.
- presenza di un'accertata sussistenza nel disabile della condizione di handicap permanente grave di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Presentazione delle istanze

Le istanze di contributo devono essere presentate, per l'anno in corso, a partire dal **7 ottobre 2013** al Comune di residenza del richiedente, secondo le modalità organizzative indicate dal Comune stesso, tenuto conto delle formule associative a cui l'Ente partecipa ed **entro il 31 gennaio 2014**.

Per gli anni successivi al 2013, le istanze di contributo dovranno essere presentate a partire dal **1 febbraio** e comunque **entro il 31 gennaio** dell'anno successivo a quello per il quale è richiesto il contributo. (*esempio: per l'anno 2014, le istanze potranno essere presentate dal 1 febbraio 2014 al 31 gennaio 2015*).

Per la presentazione delle istanze di contributo il richiedente dovrà utilizzare lo schema-tipo regionale approvato con apposito Decreto dirigenziale. La presentazione e la gestione della istanza avviene attraverso l'**applicazione web** messa a disposizione della Regione Toscana e realizzata sulla base della modulistica approvata con apposito decreto dirigenziale.

Le **modalità di presentazione** al Comune di residenza delle istanze di concessione dei benefici saranno le seguenti:

- presentazione autonoma dell'istanza da parte del richiedente utilizzando l'applicazione web messa a disposizione da Regione Toscana alla quale si accede mediante TS/CNS (Tessera sanitaria attivata);
- presentazione dell'istanza da parte del richiedente con il supporto di un facilitatore utilizzando l'applicazione web messa a disposizione da Regione Toscana alla quale si accede mediante TS/CNS (Tessera sanitaria attivata);

- presentazione dell'istanza da parte del richiedente mediante posta elettronica certificata inviata all'indirizzo di posta certificata del Comune di residenza. In tal caso occorrerà riprodurre il modulo cartaceo in formato digitale attraverso scanner;
- presentazione dell'istanza da parte del richiedente su modulo cartaceo mediante spedizione postale a mezzo raccomandata A/R al Comune di residenza (per l'inoltro mediante spedizione a mezzo raccomandata A/R farà fede la data del timbro di accettazione dell'ufficio postale).

La presentazione dell'istanza da parte del richiedente può essere fatta su modulo cartaceo mediante consegna presso gli uffici del Comune di residenza, il cittadino deve presentarsi con:

- documento di identità in corso di validità
- attestazione ISEE in corso di validità
- Certificazione di riconoscimento invalidità con Legge 104/1992

L'istanza per il contributo per le famiglie con figlio disabile a carico può essere presentata dal soggetto titolare dei carichi di famiglia (D.P.C.M. 221 del 1990 aggiornato al D.C.P.M. 242 del 2001).

Di seguito, le **autocertificazioni** possibili e i **documenti** da produrre:

- *se si è stranieri*: il richiedente può autocertificare di possedere i requisiti previsti dall'articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
- il richiedente deve dichiarare di essere in possesso di una attestazione ISEE in corso di validità al momento di presentazione dell' istanza stessa uguale o inferiore a 24.000,00 euro. Su quanto dichiarato il riscontro sarà effettuato mediante l'accesso alle banche dati di riferimento;
- il richiedente può autocertificare di essere residente in Toscana da almeno un anno alla data del 1° gennaio dell'anno solare cui si riferisce il contributo finanziario;
- il richiedente può autocertificare di non avere riportato condanne con sentenza definitiva per reati di associazione di tipo mafioso, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita di cui agli articoli 416 bis, 648 bis e 648 ter del codice penale;
- le istanze di contributo a favore delle famiglie con figlio disabile devono essere corredate da apposita Certificazione attestante la condizione di handicap permanente grave di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

Il contributo ex art. 4 L.R.45/2013 per le famiglie con disabile a carico è cumulabile con gli altri contributi di sostegno alle famiglie previsti dalla L.R. 45/2013 , nonché con ulteriori eventuali contributi previsti allo stesso titolo da disposizioni nazionali o da regolamenti degli enti locali.

Il contributo a favore delle famiglie con figli disabili a carico **può essere richiesto per ognuno dei tre anni** di prima applicazione della Legge.

Vai alla pagina per presentare l'istanza:

<http://www.regione.toscana.it/-/presentazione-dell-istanza>